

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3083-A-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**GENTILONI SILVERI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**GUIDI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli
industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 29 aprile 2015

(Relatore di minoranza: **GIANLUCA PINI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali pendeva da ben 18 anni: un periodo lungo, anzi lunghissimo anche in rapporto ai ritmi flemmatici che caratterizzano la sottoposizione al vaglio parlamentare dei trattati firmati dalla nostra diplomazia.

Secondo l'EUIPO, che è l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, l'Accordo dell'Aja comprenderebbe i due «atti» richiamati nella relazione illustrativa predisposta dal Governo: quello dell'Aja risalente al 1960, ratificato dall'Italia nel 1960, e quello appunto di Ginevra, sottoposto al vaglio dell'Assemblea di Montecitorio.

Precisa sempre l'EUIPO che «i due atti constano di un insieme diverso di norme. In linea di principio, ogni Paese è libero di scegliere l'atto che desidera sottoscrivere; tuttavia le organizzazioni internazionali intergovernative possono solo diventare parte contraente dell'atto di Ginevra».

Ancora l'EUIPO aggiunge in un proprio testo, consultabile in *internet*, che l'atto di Ginevra è divenuto pienamente operativo il 1° aprile 2004. L'UE vi ha aderito il 24 settembre 2007 e conseguentemente l'atto è entrato in vigore nell'UE il 1° gennaio 2008.

Va evidenziato poi che l'EUIPO ha sottolineato la propria incompetenza a presentare all'OMPI, l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, le domande di brevettazione ricevute, precisando come nella fase di registrazione l'interessato debba rivolgersi direttamente alla WIPO, l'acronimo anglosassone che identifica l'OMPI.

Quanto precede induce a chiedersi se fosse davvero necessario sottoporre a ratifica questo Atto del 1999. Si fatica in effetti a comprenderne i vantaggi materiali, che pure

debbono esserci, se non altro nelle pieghe delle complesse procedure e delle loro conseguenze. È stato comunque affermato che il meccanismo di funzionamento del sistema internazionale di brevettazione non verrebbe alterato. Difficile non vedere in tale circostanza la causa dell'evidente percezione della mancanza di urgenza che i 18 anni trascorsi dal 1999 paiono attestare.

È stato assicurato che questa ratifica serve proprio per tener conto della peculiare posizione di un certo numero di Stati e soggetti che dell'Atto di Ginevra sono parte, senza esserlo di quello del 1960. Ci auguriamo a questo punto che da questa ratifica non discenda alcun pregiudizio per gli inventori e gli imprenditori del nostro Paese, che stanno già da tempo pagando altissimi prezzi alla competizione internazionale con Stati che assistono il proprio sistema produttivo in modo ben più incisivo di quanto non capiti da noi, con generosi finanziamenti alla ricerca, anche per via militare, oppure tollerando la contraffazione dei prodotti altrui.

Resta inteso che un efficace sistema internazionale per la brevettazione è parte, anzi è il vero e proprio presupposto, di uno sforzo condiviso proprio contro la contraffazione. Non abbiamo quindi obiezioni di principio nei confronti di un Atto che comunque si propone in astratto di agevolare la protezione della proprietà intellettuale.

Esprimiamo, però, l'auspicio che dal confronto in Aula sul provvedimento possano giungere chiarimenti ulteriori, in mancanza dei quali si potrebbe anche immaginare l'introduzione di qualche meccanismo di correzione, che, ad esempio, preveda il monitoraggio degli effetti dell'esecuzione dell'Atto di Ginevra sui brevetti italiani ed eventuali misure di salvaguardia.

Gianluca PINI,
Relatore di minoranza.

PAGINA BIANCA



17PDL0054100